

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE PIEMONTE 1 MARZO 2010, N. 28-13422**

(B.U.R 11-3-2010, n. 10)

**Differimento del termine di entrata in vigore della nuova classificazione sismica del territorio piemontese approvata con d.g.r. n. 11-13058 del 19-01-2010 e ulteriori disposizioni.**

Premesso che:

- con deliberazione n. 11-13058 del 19/01/2010 la Giunta regionale ha approvato la nuova classificazione sismica del territorio piemontese, sulla base della proposta conseguente ai risultati dello studio affidato al Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria strutturale e geotecnica in collaborazione con il Centro di competenza Eucentre di Pavia, riconducendo i comuni piemontesi nelle zone sismiche 3 e 4;

- la citata deliberazione ha altresì dato atto dell'applicabilità dell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 6/06/2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) alle costruzioni iniziate ed in corso di costruzione nelle zone di nuova classificazione, stabilendo che nei comuni precedentemente classificati in zona 4 e risultanti in zona 3 per effetto della nuova classificazione debba essere presentata, entro 15 giorni dalla sua entrata in vigore, una dichiarazione asseverata di professionista abilitato (da allegare alla documentazione in precedenza depositata presso gli uffici competenti) in ordine all'adeguatezza degli elaborati tecnico-progettuali depositati e all'idoneità della parte già realizzata a resistere alle possibili azioni sismiche in zona 3, e che l'avvenuto deposito della predetta dichiarazione costituisce autorizzazione al proseguimento della costruzione, da ultimarsi comunque entro due anni dalla stessa entrata in vigore;

- al fine di consentire la definizione delle procedure attuative della nuova classificazione sismica, demandata ad un successivo provvedimento della Giunta, indispensabili per la concreta applicabilità delle nuove disposizioni, e per consentire inoltre alle amministrazioni interessate e agli operatori del settore di adeguare la propria organizzazione a quanto in conseguenza delle nuove disposizioni, la Giunta regionale ha previsto di rinviare l'entrata in vigore della nuova classificazione il 18-6-2010;

- preso atto che da parte delle categorie operanti nel settore delle costruzioni sono state manifestate preoccupazioni in merito agli adempimenti conseguenti alla nuova classificazione e, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, è stato richiesto di valutare la congruità del termine previsto per l'entrata in vigore, ritenendo tale termine non sufficiente a consentire una corretta divulgazione del provvedimento e dei suoi effetti sulle attività edilizie nuove e in corso di realizzazione, e in special modo quelle le cui opere strutturali non sono ancora ultimate alla data di entrata in vigore della riclassificazione;

- ritenuto opportuno, anche in esito ad incontri con le suddette categorie nel corso dei quali sono state diffusamente evidenziate e motivate le ragioni della richiesta di un ulteriore differimento dell'entrata in vigore della nuova classificazione sismica, disporre che le nuove disposizioni entrino in vigore in un termine più ampio di quello già previsto e che comunque l'entrata in vigore sia condizionata all'avvenuta definizione delle disposizioni attuative, da adottarsi anche sentite le amministrazioni pubbliche coinvolte nonché gli operatori del settore;

- ritenuto altresì opportuno, al fine di attivare un approccio graduale alla nuova classificazione ed evitare che al momento della sua entrata in vigore vi siano in corso costruzioni non adeguate i cui interventi di adeguamento potrebbero rivelarsi particolarmente gravosi, disporre che nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione, nei comuni i quali dalla zona 4 risultano riclassificati in zona 3, le opere strutturali i cui progetti vengono depositati dopo la pubblicazione

del presente provvedimento e le opere pubbliche di cui sia stata avviata la progettazione definitiva o esecutiva dopo lo stesso termine, siano dimensionate in linea con le norme tecniche vigenti per la zona 3;

- precisato, al fine di una corretta applicazione delle disposizioni transitorie previste dall'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, che per "costruzioni in corso" si intendono quelle per le quali non siano ancora state portate a termine le opere strutturali e che, pertanto, non sono soggette a verifica quelle in cui, al momento di entrata in vigore della nuova classificazione, le opere strutturali siano state concluse;

la Giunta regionale delibera:

- di stabilire che, a modifica di quanto già previsto, le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 11-13058 del 19/01/2010 entreranno in vigore il 18-2-2011 e comunque non prima dell'approvazione delle disposizioni attuative di cui al punto 10 della deliberazione della Giunta regionale stessa;

- di disporre che, nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione sismica, nei comuni che dalla zona 4 risultano classificati nella zona 3, le costruzioni i cui progetti delle strutture vengono depositati o, per le opere pubbliche di cui sia stata avviata la progettazione definitiva od esecutiva dopo la pubblicazione del presente provvedimento, siano dimensionate in linea con le norme tecniche vigenti per la zona 3;

- di precisare che si intendono ultimate le costruzioni per le quali, al momento di entrata in vigore della nuova classificazione sismica, sia stata depositata la comunicazione di fine lavori delle opere strutturali presso gli uffici comunali competenti.